



**AREA II – SERVIZIO TRIBUTI
AREA IV -- SERVIZIO AMBIENTE**

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29/12/2004

Modificato con le seguenti delibere consiliari:

n. 76 del 29/12/2005

n. 11 del 13/04/2010

n. 49 del 20/12/2011

INDICE

Articolo 1 - Istituzione della Tariffa	3
Articolo 2 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento	3
Articolo 3 - Gestione e costo del servizio	3
Articolo 4 - Presupposti per l'applicazione della tariffa	4
Articolo 5 - Determinazione della tariffa ed obbligazione tariffaria	4
Articolo 6 – Tariffa giornaliera.....	5
Articolo 7 – Soggetti passivi responsabili.....	6
Articolo 8 - Categorie di utenza.....	7
Articolo 9 – Locali ed aree oggetto della tariffa	7
Articolo 10 – Commisurazione delle superfici	9
Articolo 11 – Esclusioni.....	10
Articolo 12 – Utenze domestiche: determinazione tariffa e numero degli occupati.....	11
Articolo 13 – Utenze non domestiche: determinazione tariffa e delle classi di attività.....	12
Articolo 14 – Riduzioni di tariffa.....	14
Articolo 15 – Agevolazioni.....	15
Articolo 16 – Interventi del Comune a carattere sociale.....	16
Articolo 17 – Manifestazioni	17
Articolo 18 – Comunicazione di inizio e variazione della occupazione.....	17
Articolo 19 – Cessazione e rimborso	19
Articolo 20 – Attività di controllo dell'entrata	20
Articolo 21 – Riscossione e conguagli.....	21
Articolo 22 – Pagamento.....	22
Articolo 23 – Verifiche e accertamenti	22
Articolo 24 – Sanzioni	22
Articolo 25 – Copertura delle esenzioni e riduzioni	222
Articolo 26 – Norme transitorie finali	232

Articolo 1 - Istituzione della Tariffa

1. Per il finanziamento delle spese sostenute per la gestione dei rifiuti urbani interni e di quelli assimilati, effettuata nel comune di Filottrano in regime di privativa e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al regolamento comunale per la disciplina del servizio è istituita la tariffa ai sensi del comma 2 dell'art. 49 del D. Lgs. 22/97 e determinata con riferimento a quanto previsto dall'art. 2 del DPR 158/99.
2. La tariffa è determinata dal Comune sulla base del piano finanziario ai sensi dell'art. 8 del DPR 158/1999.
3. La classificazione dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuata con riferimento alle definizioni del **Decreto Legislativo n. 152/2006**, nonché alla deliberazione comunale relativa al Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti.
4. *Il Comune di Filottrano ha individuato, ai sensi dell'allora vigente Decreto Legislativo 22/97, articolo 49, commi 9 e 13, l'ECOFON CONERO S.p.a. quale soggetto gestore preposto all'applicazione e riscossione della tariffa.*
- 4bis. *Ai sensi dell'articolo 20 comma 2° della Legge Regionale 12 ottobre 2009 n. 24, il Comune di Filottrano, fino alla costituzione delle Autorità d'Ambito, continua a svolgere tutte le attività necessarie in materia di gestione dei rifiuti ai sensi della Legge Regionale 28/1999, confermando la Società Ecofon Conero s.p.a. quale soggetto preposto all'applicazione e riscossione della tariffa di cui all'articolo 238, commi 3° e 4°, del Decreto Legislativo 152/2006.*
4. La tariffa ha per oggetto le prestazioni fornite dall'Ente Gestore riguardo il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, secondo le disposizioni del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, in base al Regolamento di servizio vigente.

Articolo 2 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani prevista dall'articolo **238 del Decreto Legislativo 152/2006** e dal D.P.R. 27/4/1999, n. 158. In particolare, determina la classificazione delle categorie, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, dei locali e delle aree in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti, nel rispetto dei criteri indicati dalle disposizioni vigenti.
2. Disciplina anche le modalità di riscossione volontaria e coattiva, e le penalità previste per le violazioni, nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
3. Non è soggetta all'applicazione tariffaria di cui al presente Regolamento la produzione di rifiuti speciali non assimilati (sia per qualità che per quantità ai sensi del regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti) e di rifiuti pericolosi classificati *dall'articolo 184, comma 5°, del Decreto Legislativo 152/2006.*

Articolo 3 - Gestione e costo del servizio

1. L'Ente Gestore provvede a tutte le fasi richieste dalla gestione dei rifiuti urbani e di quelli dichiarati urbani, nel rispetto delle norme del regolamento comunale per la disciplina del servizio medesimo e della convenzione.
2. Fino a quando il mercato non sarà in grado di offrire il servizio liberalizzato l'Ente Gestore provvede in via sussidiaria allo svolgimento dell'attività di recupero dei rifiuti urbani.
3. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal regolamento comunale del servizio. Nelle zone in cui il servizio è regolarmente istituito trova correlativa ed automatica applicazione la tariffa.
4. Entro il **15 novembre** di ciascun anno, l'Ente Gestore è tenuto a comunicare all'Amministrazione comunale il piano finanziario degli interventi relativi al servizio, come disposto dall'articolo 8 del D.P.R. n. 158/1999, **ai fini della successiva approvazione da parte del Comune prima della deliberazione del bilancio di previsione.**
5. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti compresi quelli, di qualsiasi natura o provenienza, giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, nonché il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade e aree pubbliche. è integralmente coperto dal gettito della tariffa.
6. Il costo è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito, nonché del tasso di inflazione programmato.

Articolo 4 - Presupposti per l'applicazione della tariffa

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di:
 - a. locali;
 - b. aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi;a qualsiasi uso adibiti ed esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso e che possono produrre rifiuti urbani di cui ***all'articolo 184 comma 2 del Decreto Legislativo 152/2006 e rifiuti espressamente assimilati ai sensi dell'articolo 198 comma 2°, lettera g), del medesimo decreto.***
2. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza (piazzali di transito, di manovra, di carico e scarico, di sosta, zone adibite a viabilità interna ed aree verdi), la tariffa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivato il servizio di gestione dei rifiuti è situato soltanto lo sbocco della strada di accesso all'abitazione ed ai fabbricati.
3. La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali ed artigianali, così come definiti dalle leggi regionali di settore, o per le multiproprietà.

Articolo 5 - Determinazione della tariffa ed obbligazione tariffaria

1. La tariffa viene stabilita annualmente dal Comune, su indicazione motivata dell'Ente Gestore, entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio preventivo.

2. In caso di mancata adozione della deliberazione di determinazione delle tariffe nei termini di cui al precedente comma, si intende prorogata la tariffa vigente, salvo conguaglio da parte del Comune, dei costi di gestione non coperti dal gettito stesso, secondo le modalità di cui al successivo art. 25.
3. Ai sensi *dell'articolo 238 del Decreto Legislativo 152/2006*, e del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, la tariffa è determinata per gruppi omogenei (sottocategorie) sia per le utenze domestiche che non domestiche, ed è composta da una quota fissa (costi base) determinata in base ai costi essenziali del servizio e da una quota variabile rapportata alla quantità stimata di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
4. La determinazione della tariffa delle varie utenze è effettuata, sia per la parte fissa che per quella variabile, avendo riguardo: al piano finanziario ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 158/1999, alla tariffa di riferimento ed al metodo normalizzato di cui al medesimo D.P.R. I necessari parametri di riferimento sono stabiliti dal Comune, su indicazione motivata dell'Ente Gestore.
5. *La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati, secondo quanto previsto dall'articolo 221, comma 4°, del Decreto Legislativo 152/2006, comprende il servizio relativo agli imballaggi secondari e terziari, di cui al Titolo II della Parte IV del Decreto Legislativo 152/2006, nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2°, lettera e) del medesimo decreto; fino all'adozione dei suddetti criteri il conferimento degli imballaggi usati secondari e terziari e dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari al servizio pubblico è ammesso per superfici private non superiori a 150 metri quadrati.*
6. La tariffa è commisurata ad anno solare e corrisponde ad una autonoma obbligazione da parte del soggetto obbligato ed è applicata e riscossa dall'Ente Gestore nel rispetto di quanto disposto o convenuto.
7. L'obbligo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, fatta salva la presunzione di cui all'articolo 18, comma 8, e perdura sino alla cessazione, come disposto nell'articolo 19 del presente regolamento.
8. La tariffa, per la sua parte fissa, è dovuta per l'intero anno anche nel caso in cui i locali, purché agibili, siano temporaneamente chiusi o l'uso degli stessi o delle aree operative sia temporaneamente sospeso.
9. Le tariffe possono essere aumentate in corso d'anno in presenza di rilevanti aumenti dei costi relativi al servizio che non siano preventivabili entro il termine di approvazione del piano finanziario, fermi restando comunque i criteri di ripartizione tra le utenze attive. Qualora invece il gettito della tariffa sia maggiore dei costi consuntivi del servizio la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio.

Articolo 6 – Tariffa giornaliera

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, è istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, dovuta da tutte le utenze che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.
2. La tariffa giornaliera, determinata annualmente dalla Giunta Comunale, è applicata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per ciascun giorno o frazione di giorno di occupazione ed in base alla categoria di appartenenza.

3. La tariffa giornaliera sarà stabilita pari all'ammontare della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria di utenza non domestica assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani, diviso per 365 giorni ed il quoziente maggiorato del 50%.
- 3 bis Per i banchi del mercato settimanale che realizzano un'occupazione non stabile, il servizio della gestione dei rifiuti per le aree utilizzate può essere effettuato sulla base di specifici contratti tra il titolare della concessione del posteggio ed il Gestore del servizio. In questo caso il corrispettivo dovuto risulta quello derivante dall'applicazione della tariffa di cui al c. 3 del presente articolo, con esclusione della maggiorazione del 50% ma con un addizionale pari a 3,5 volte.
- 3 ter Senza tale contratto il corrispettivo risulta quello derivante dall'applicazione della tariffa di cui al comma 3 del presente articolo, con esclusione della maggiorazione del 50% ma con un addizionale pari a 7 volte.
4. La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:
- a) occupazione di area scoperta per meno di due ore giornaliere;
 - b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari, anche se di durata superiore a quella indicata al precedente punto a);
 - c) occupazioni per soste fino ad un'ora effettuate da esercenti il commercio ambulante itinerante;
 - d) occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni, sagre ed eventi in generale che abbiano ottenuto il patrocinio del Comune;
7. L'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tariffa

Articolo 7 – Soggetti passivi responsabili

1. La tariffa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 4.
2. Per le abitazioni principali la tariffa è dovuta dall'intestatario della scheda anagrafica, o da altro componente della stessa, che vi abbia stabilito la residenza. I componenti della famiglia anagrafica sono solidalmente obbligati al pagamento.
3. Per le abitazioni secondarie la tariffa è dovuta dai proprietari o, se del caso, dagli affittuari o comunque da chi le occupa e conduce.
4. Per l'uso di locali o di aree scoperte non adibiti ad uso di abitazione la tariffa è dovuta:
 - a) per enti, società o associazioni aventi personalità giuridica dagli enti stessi;
 - b) per organizzazioni prive di personalità giuridica, sono tenuti al pagamento i soggetti che le presiedono o rappresentano;
 - c) per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività;
 - d) per le parti comuni di condomini o multiproprietà utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti;

- e) per edifici in multiproprietà dall'amministratore o dal gestore dei servizi comuni.
 - f) in assenza dei presupposti di cui ai punti precedenti la tariffa è dovuta dai proprietari dei locali o aree scoperte non adibiti ad uso di abitazione.
5. La tariffa è addebitata in ogni caso alla persona fisica o giuridica che ha presentato all'Ente Gestore una specifica richiesta di servizio secondo le modalità di cui all'art. 18 e successivi del presente regolamento, in conseguenza delle quali l'Ente Gestore ha costituito l'utenza.

Articolo 8 - Categorie di utenza

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. La classificazione dei locali e delle aree, in relazione alla loro destinazione d'uso, e conseguentemente, alla omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto delle specificità della realtà comunale.
3. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa, da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata; qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

Articolo 9 – Locali ed aree oggetto della tariffa

1. Si considerano locali soggetti a tariffazione, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque ne sia la loro destinazione o il loro uso, (a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio) ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati o pericolosi.

Sono in ogni caso da considerarsi soggette a tariffazione le superfici utili di:

- a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti ecc.), come pure quelli delle parti comuni di condominio occupate o condotte in via esclusiva, e quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, cantine, serre ad uso privato che non siano d'uso stagionale, locali adibiti ad attività di hobbistica), escluse stalle e fienili;
- b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali e all'esercizio di arti e professioni;
- c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché a negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese le edicole, i chioschi stabili e mobili, i posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate da cabine telefoniche aperte al pubblico.

Nei casi sopracitati e simili i locali stabilmente occupati da personale di servizio residente sono soggetti ad autonoma imposizione tariffaria. Su domanda potranno essere sgravati i metri quadrati relativi a tali locali dalla superficie totale denunciata dal titolare dell'attività;

- d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, utilizzati sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
- e) tutti i vani dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere (uffici, aule, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti ecc.);
- f) tutti i vani, accessori e pertinenze, destinate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - da associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere (per traffico su rotaia, su gomma, ed aereo);
- g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, destinati alle soste del pubblico, al posteggio di automezzi o depositi di materiali, ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e ai servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc.;
- h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, destinati alle soste del pubblico, nonché tutti i vani principali, accessori e pertinenze di impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport;
- i) In generale tutti i vani, accessori e pertinenze, destinate ad attività non domestiche di cui alla classificazione del regolamento del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.

2. Agli stessi effetti di cui al comma 1, si considerano aree soggette a tariffazione:

- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si svolge l'esercizio effettivo dello sport;
- d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati;
- e) tutte le aree scoperte o parzialmente coperte in circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta dei partecipanti e/o del pubblico;

- f) tutte le aree scoperte o parzialmente coperte destinate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenute da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali da associazioni culturali, politiche, religiose, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere (per traffico su rotaia, ed aereo);
- g) tutte le aree artigianali, industriali, commerciali e di servizi scoperte o parzialmente coperte, destinate alle soste del pubblico, ad attività complementari a quella principale, con esclusione dei parcheggi dipendenti e mezzi aziendali.

Articolo 10 – Commisurazione delle superfici

1. La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto, e quindi con esclusione, degli ingombri dei muri divisorii interni, mentre quella delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle superfici di eventuali locali che vi insistono.
2. Le superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa, sono individuate avendo riguardo alla superficie dei locali e delle aree di cui al precedente articolo. Le misurazioni dei locali e delle aree scoperte seguiranno le seguenti regole:
 - per i fabbricati, la superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare;
 - per le aree, la superficie delle aree scoperte o parzialmente scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni insistenti.

La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore al mezzo metro quadrato, per difetto se la frazione è uguale o inferiore al mezzo metro quadrato.
3. Non si tiene conto delle superfici o della parte delle medesime dove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune.
4. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, la complessiva superficie assoggettata a tariffa dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

▪ officine meccaniche, riparazioni auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto	50%
▪ tipografie artigiane	50%
▪ lavanderie a secco e tintorie	40%
▪ autocarrozzerie, falegnamerie e verniciatura	50%
▪ locali per attività di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici	80%
5. Per le utenze non domestiche di categoria compresa tra la 17 e la 29 incluse, la tariffa alle superfici scoperte ad uso privato viene calcolata nella misura pari al 10% della superficie scoperta totale. Per tutte le altre utenze non domestiche la tariffa alle superfici scoperte ad uso privato viene calcolata nella misura pari al 20% della superficie scoperta totale.

Articolo 11 – Esclusioni

1. Sono escluse dal calcolo delle superfici e quindi non soggetti a tariffa, i seguenti locali ed aree:

2. Locali:

- a) anche se abitativi, che non risultino predisposti all'uso (per predisposizione all'uso si intende l'esistenza di allacciamento ad almeno una delle utenze: energia elettrica, gas metano, acqua potabile) e non dotate di arredamento;
- b) delle abitazioni non agibili o inabitabili, anche per mancanza di pavimentazione purché tale circostanza sia confermata da idonea pubblica documentazione;
- c) soffitte e sottotetti a falde spioventi limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a m. 1,50, anche se utilizzati per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso, ma nei quali non è possibile la permanenza, nonché altri, utilizzati quali depositi di materiali in disuso o di uso straordinario, o di cumuli di materiali alla rinfusa.
- d) stabilmente muniti di attrezzature che per la loro natura e per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti:
 - caldaia; centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche; impianti di lavaggio automezzi; celle frigorifere; locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione; silos verticali o simili ove non si ha di regola presenza umana; vani ascensori;
- e) danneggiati, di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori e purché i lavori relativi abbiano avuto durata superiore a 30 giorni;
- f) di pertinenza dei fondi agricoli (- poiché i rifiuti derivanti da attività agricole sono classificati come speciali - si precisa che si considerano come pertinenze di fondi agricoli tutti i locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate nonché fienili, silos, stalle, cantine luoghi di sosta temporanea delle persone nella pausa dei lavori agricoli, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica);
- g) di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per la pratica sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a tariffazione, tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.
- h) locali comuni condominiali di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del codice civile, compresi i cortili, i giardini ed i parchi;
- i) destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- j) degli impianti sportivi di proprietà comunale anche se dati in gestione a società sportive;
- k) condotti dal Comune per l'espletamento delle proprie attività istituzionali;

3. Aree:

- a) impraticabili o intercluse da recinzioni;

- b) in abbandono o delle quali si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
- c) terrazze scoperte, balconi, portici e simili;
- d) non presidiate o adibite a mero deposito di materiale in disuso;
- e) delle stazioni di servizio carburanti, pertinenziali come aiuole e simili;
- f) utilizzate come deposito di veicoli da demolire;
- g) piscine;
- h) cimiteri;
- i) aree occupate e condotte da utenze per cui il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali, per particolari casistiche di socialità previa specifica ordinanza del Sindaco inviata all'Ente Gestore;
- j) degli impianti sportivi di proprietà comunale anche se dati in gestione a società sportive;
- k) in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi;
- l) in cui si formano rifiuti per i quali non sussiste l'obbligo di conferimento al servizio svolto in regime di privativa (come rifiuti speciali e pericolosi);
- m) Condotte dal Comune per l'espletamento delle proprie attività istituzionali.

4. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, nel computo della superficie soggetta a tariffa non si tiene conto della parte di essa ove si formano, di regola, solo rifiuti non assimilati a quelli solidi urbani e rifiuti pericolosi.

I motivi e le circostanze dell'assenza dei presupposti di assoggettamento alla tariffa vanno indicati nella autodichiarazione originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora il non assoggettamento non fosse obiettivamente riscontrabile.

Articolo 12 – Utenze domestiche: determinazione tariffa e numero degli occupati

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.
2. Per quanto concerne la parte fissa, verrà determinato il coefficiente da attribuire alla parte fissa della tariffa, nei limiti minimi e massimi previsti nella tabella 1a dell'allegato 1 al DPR 158/99. Per quanto concerne la parte variabile, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, i locali e le aree adibite ad utenza domestica vengono accorpati in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare indicati nella tabella 2 del D.P.R. 158/1999. Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.
3. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

- domestiche residenti;
 - domestiche non residenti.
4. Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Con cadenza periodica, almeno annuale, il Comune comunica all'Ente Gestore l'esatta composizione dei nuclei iscritti. Lo stesso Ente Gestore provvederà ad apportare le modifiche, rilevanti ai fini della tariffazione, così pure all'aggiornamento dati segnalato eventualmente dall'utenza.
 5. In caso di variazioni del numero dei componenti in corso d'anno, la tariffa viene adeguata dal mese successivo al verificarsi della variazione stessa.
 6. Le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che non hanno la residenza anagrafica nel comune. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati nella comunicazione che il soggetto passivo è tenuto ad effettuare all'Ente Gestore. In mancanza di quest'ultimo dato, sarà considerato un numero di occupanti come definito dal successivo comma 7 del presente articolo.
 7. Nel caso di utenze domestiche non residenti o di abitazioni tenute a disposizione ("seconde case") da soggetti residenti nel Comune, è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupati:
 - pari a due (2) unità per le abitazione che siano inferiori a 100 mq.;
 - pari a tre (3) unità per le abitazione pari o superiori ai 100 mq.

Articolo 13 – Utenze non domestiche: determinazione tariffa e delle classi di attività

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
2. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicata nella tabella 4a del D.P.R. 158/1999.
3. Per ogni classe di attività vengono altresì determinati, tenuto conto della specificità della realtà del Comune i connessi coefficienti Kc e Kd (di cui alle tabelle 3a, 4a previsti dal succitato D.P.R. 158/1999) per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche. Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.
4. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

5. Per la definizione della classificazione in categorie di attività, fanno riferimento le certificazioni rilasciate dagli organi competenti all'autorizzazione all'esercizio di attività, in particolare l'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio.
6. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si ha riferimento all'attività principale così come certificata dal Registro imprese della Camera di Commercio.
7. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
8. Si adotta la seguente struttura della tabella di attività:

Attività	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, oratori parrocchiali, circoli privati
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
20.1	Attività industriali con capannoni di produzione – settore tessile
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
21.1	Attività artigianali di produzione beni specifici – settore tessile
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

9. Con riferimento alle categorie di utenza di cui al comma 8) si specifica che, in relazione alle tipologie e alle caratteristiche delle attività presenti nel territorio del Comune di Filottrano, si intendono accorpate le seguenti categorie:

- la categoria 22 “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub” confluisce nella categoria 24 “Bar, caffè, pasticcerie”
- “la categoria 12 “Banche ed istituti di credito” confluisce nella categoria 11 “Uffici, agenzie, studi professionali
- le categorie 13 “Negozzi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli”, e 15 “Negozzi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato” confluiscono nella categoria 14 “Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze” e
- la categoria 27 “ Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio” confluisce nella categoria 25 “ Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari” .

Articolo 14 – Riduzioni di tariffa

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito ed attivato.
2. Per le utenze la cui distanza dal punto più vicino di raccolta superi i 500 metri permane l’obbligo del conferimento dei rifiuti urbani e assimilati nei contenitori posizionati sul territorio comunale e/o nei siti messi a disposizione, ma la tariffa è ridotta del 50% per la quota variabile, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi in proprietà privata dove non risulti costituita una servitù di pubblico passaggio.
3. Per i locali e le aree scoperte delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente, risultante dal provvedimento rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività (licenza o autorizzazione) o dalla Denuncia di Inizio Attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. La quota variabile verrà proporzionalmente ridotta in rapporto al periodo di conduzione risultante dall’atto autorizzativo o comunque a quello di effettiva utilizzazione del servizio.
4. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti o di abitazioni tenute a disposizione (“seconde case”) da soggetti residenti nel Comune, che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione sulla parte variabile della tariffa pari al 30%.
5. Si intendono occupati in modo non continuativo i locali delle abitazioni utilizzate per un periodo, anche non consecutivo, non superiore a 210 (duecentodieci) giorni nell’anno.
6. E’ prevista una specifica agevolazione sotto forma di riduzione dell’80% sia della parte variabile che della parte fissa della tariffa per i locali adibiti a musei pubblici e privati;

7. E' prevista una specifica agevolazione sotto forma di riduzione dell'80% sia della parte variabile che della parte fissa della tariffa per i locali delle istituzioni scolastiche pubbliche;
8. E' prevista una specifica agevolazione sotto forma di riduzione del 70% sia della parte variabile che della parte fissa della tariffa per i locali di nuove attività commerciali di vicinato (superficie di vendita inferiore a 150 mq) ed artigianali ubicate nelle zone "A" del PRG e nei centri abitati delle frazioni, limitatamente ad i primi tre anni d'imposta (l'agevolazione entra in vigore dal 1° gennaio 2005);
9. *E' prevista una specifica agevolazione sotto forma di riduzione del 10% della parte variabile della tariffa per utenze che praticano il compostaggio domestico mediante l'utilizzo di compostiere; la riduzione verrà applicata dall'anno successivo a quello di avvio dell'attività di compostaggio, previa richiesta scritta da consegnare al Servizio Ambiente del Comune oltre che alla società/ente responsabile del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel territorio comunale.*

Alla richiesta di riduzione di cui sopra dovrà essere allegata opportuna documentazione attestante l'effettivo svolgimento del compostaggio domestico: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, oppure attestazione ufficiale rilasciata da enti pubblici promotori di attività di compostaggio domestico a favore delle utenze domestiche.

Le attestazioni, di cui al periodo precedente, comprovanti l'effettivo svolgimento del compostaggio domestico dovranno essere presentate con cadenza annuale, al fine di confermare la riduzione per l'anno successivo; la mancata presentazione comporta l'applicazione della tariffa per intero.

Il Comune di Filottrano ed il gestore del servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani possono procedere ai controlli a domicilio volti alla verifica dell'effettivo svolgimento del compostaggio domestico presso le utenze che usufruiscono della riduzione del 10%; la rilevazione del mancato svolgimento del compostaggio comporta l'immediata applicazione della tariffa per intero, oltre all'applicazione delle sanzioni previste in caso di eventuale falsa dichiarazione.

Articolo 15 – Agevolazioni

1. Al fine di rispettare il disposto *dell'articolo 238, comma 7°, del Decreto Legislativo 152/2006*, nella modulazione della tariffa, sono assicurate le agevolazioni a favore delle utenze domestiche nella ripartizione del totale dei costi del servizio da coprire con la parte fissa della tariffa.
2. Ferma restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti disposizioni. Tali agevolazioni sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata, fino a quando non saranno attuati i sistemi di conteggio della raccolta differenziata per singola utenza.
3. La quota di abbattimento viene stabilita con la deliberazione che determina la tariffa.

4. Per le utenze non domestiche, il produttore di rifiuti speciali dichiarati assimilati ai sensi *dell'articolo 11 del Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di smaltimento di rifiuti urbani, speciali, pericolosi, così come previsto dall'articolo 198, comma 2°, lettera g)*, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa per la quota variabile. A questo proposito si stabilisce che:
- la riduzione, che comunque non potrà essere superiore al 90% della quota variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria. La riduzione verrà applicata, in relazione ai quantitativi effettivi di rifiuti avviati a recupero, secondo la seguente tabella:

15% - 35% = riduzione del 30%
36% - 55% = riduzione del 50%
56% - 75% = riduzione del 70%
oltre 75% = riduzione del 90%
 - nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati conferiti al servizio pubblico.
5. Al fine dell'applicazione dell'agevolazione prevista per le utenze non domestiche, la richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio al recupero di rifiuti assimilati, dovrà essere presentata all'Ente Gestore con indicazione precise circa la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.
6. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.
7. Su richiesta dell'Ente Gestore, il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare il modello unico di denuncia m.u.d. (prevista dalla L. n° 70 del 25/1/1996) per l'anno di riferimento e l'attestazione dell'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti.

Articolo 16 – Interventi del Comune a carattere sociale

1. E' prevista una specifica agevolazione sotto forma di riduzione del 40% sia della parte variabile che della parte fissa della tariffa per le abitazioni non di lusso e che non siano comunque classificate catastalmente con categoria A/1, A/7, A/8, A/9, occupate da famiglie che soddisfino contemporaneamente i seguenti requisiti:
 - a) siano composte da tutti ultrasessantacinquenni o che abbiano nel proprio nucleo familiare almeno un invalido in misura superiore al 66%;
 - b) il cui indicatore I.S.E.E. non superi di oltre 1.500 euro il "minimo vitale" fissato dal "Regolamento Comunale per la concessione di contributi, benefici economici e per interventi di assistenza e sicurezza sociale ad Enti Pubblici e soggetti privati" e annualmente aggiornato, sulla base del tasso Istat, con determina dal Responsabile dell'Area III;

La riduzione spetta dal 1° gennaio ed è subordinata ad espressa domanda dell'interessato, contenente la certificazione I.S.E.E., da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

2. (**ABROGATO**) con la delibera consiliare n.49 del 20/12/2011;
3. E' prevista una specifica agevolazione sotto forma di riduzione dell'85% sia della parte variabile che della parte fissa della tariffa per i circoli privati, gli Enti di assistenza, gli oratori parrocchiali, le organizzazioni Onlus, la Protezione Civile, i monasteri, le associazioni culturali, sociali e sportive che non abbiano scopo di lucro, le associazioni D'Arma e combattentistiche a carattere nazionale;
4. (**ABROGATO**);) con la delibera consiliare n.49 del 20/12/2011;
5. Il costo relativo ai commi 1 (2 abrogato c.s.) e 3 del presente articolo è a carico del Comune con apposita previsione di capitolo di spesa in bilancio secondo le modalità di cui al successivo art. 23.

Articolo 17 – Manifestazioni

1. Il servizio di gestione dei rifiuti per i locali e aree utilizzate per lo svolgimento di eventi sportivi o di manifestazioni socio-culturali-politiche-ricreative-religiose o del tempo libero (Festivals concerti, luna park, raduni ecc.) viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il gestore dell'impianto sportivo o il promotore delle manifestazioni e l'Ente Gestore e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.
2. In mancanza di stipula di detto contratto, la tariffa applicata, calcolata come previsto dall'art. 6 è quella prevista per la relativa classe di attività e la superficie di riferimento è tutta l'area occupata (gradinate, spogliatoi, depositi ecc.), esclusa unicamente quella riservata ai praticanti la competizione sportiva o dove insistono le strutture ludiche (luna park, giostre, pista del circo ecc.).

Articolo 18 – Comunicazione di inizio e variazione della occupazione

1. I soggetti passivi della tariffa devono presentare all'Ente Gestore del servizio apposita comunicazione di inizio o di variazione della occupazione di locali e/o aree, siti nel territorio del Comune, costituenti presupposto per l'applicazione della tariffa, entro 60 giorni dall'avvenuta occupazione o dalla variazione.
2. Le comunicazioni avranno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la variazione e saranno ritenute efficaci anche per gli anni successivi, qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione della tariffa. In caso contrario, l'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 60 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, redatte anche su modulo predisposto dall'ente gestore e da questo messo gratuitamente a disposizione dell'interessato, devono essere presentate all'ente gestore medesimo direttamente o tramite raccomandata con r. r., entro 60 giorni dall'inizio della occupazione o conduzione ovvero dalla data in cui è avvenuta la variazione.
4. La comunicazione d'inizio o di variazione deve essere compilata quale autocertificazione con indicazione completa di tutti gli elementi e dati richiesti dal modulo di cui al precedente comma e deve essere sottoscritta da uno dei componenti maggiorenni il nucleo familiare o dal legale rappresentante nel caso di utenze non domestiche.
5. Le comunicazioni, originaria o di variazione, devono contenere per le utenze domestiche:
 - l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;
 - il codice fiscale e la residenza;
 - il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti;
 - l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree;
 - la data di inizio dell'occupazione o conduzione;
 - la data di presentazione della comunicazione;
 - la sottoscrizione.
6. Le comunicazioni, originaria o di variazione, devono contenere per le utenze non domestiche oltre quanto previsto al punto 5.:
 - l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
 - l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni;
 - denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, nonché la loro sede principale, legale ed ogni unità locale a disposizione, le persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione;
7. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della consegna; in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
8. In caso di mancata presentazione della comunicazione, l'Ente Gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.
9. Non sono ritenute valide, ai fini del seguente articolo, le comunicazioni ad uffici diversi da quelli dell'ente gestore.
10. L'erede, che continua ad occupare i locali e/o le aree già assoggettati a tariffa a carico del soggetto defunto, è tenuto, nel termine dei 60 giorni, a presentare una nuova comunicazione completa di tutti i dati sopra citati.

11. E' fatto obbligo all'amministratore ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa per gli alloggi, di locali e di centri commerciali in multiproprietà di presentare all'Ente Gestore entro il 31 gennaio di ciascun anno l'elenco degli occupanti e dei conduttori del centro commerciale integrato o del locali ed aree in multiproprietà.
12. Fatto salvo il potere/dovere di rettifica eventuale, i dati e gli elementi indicati nelle comunicazioni, debitamente sottoscritte, d'inizio o di variazione, autorizzano l'ente gestore a determinare, sulla base degli stessi, la tariffa dovuta senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.
13. Le comunicazioni con richieste di riduzioni della tariffa possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.

Articolo 19 – Cessazione e rimborso

1. La comunicazione di cessazione dell'occupazione, anche in corso d'anno, deve essere presentata all'Ente Gestore, entro 60 giorni dalla cessazione medesima e sortirà effetti a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda. Se tardivamente presentata, ai fini della decorrenza della cessazione, si prende a riferimento la data di presentazione della comunicazione.
2. La cessazione può avvenire anche a cura dell'Ente Gestore nella circostanza che siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (quali, a titolo d'esempio, cessazione di servizio in rete, subentri, decessi).
3. L'utente può richiedere all'Ente Gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Soltanto sulle somme effettivamente rimborsate, spettano gli interessi nella misura legale. **Il gestore effettua il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda. Non si rimborsano le somme fino a euro 10. Il Comune riconoscerà all'Ente Gestore le somme rimborsate.**
4. La comunicazione di cessazione deve contenere:
 - le generalità del contribuente;
 - la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione;
 - l'ubicazione dei locali od aree e la loro destinazione d'uso;
 - la motivazione della cessazione;
 - cognome e nome dell'eventuale subentrante;
 - data di presentazione;
 - sottoscrizione.
5. Non sono ritenute valide, le comunicazioni presentate ad uffici diversi da quelli dell'Ente Gestore.

Articolo 20 – Attività di controllo dell'entrata

1. L'Ente Gestore provvede ad esercitare le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti passivi obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. A tale scopo può:
 - richiedere l'esibizione dei contratti di locazione o affitto o delle eventuali scritture private, al fine di accertare la data d'inizio dell'utilizzo del servizio, richiedere copia delle planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;
 - richiedere notizie, relative ai presupposti applicativi della tariffa, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche, se diversi, ai proprietari dei locali e delle aree;
 - invitare i predetti soggetti a fornire prove, delucidazioni o chiarimenti;
 - utilizzare tecnici o incaricati, alle dirette dipendenze dell'Ente Gestore, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura di servizi erogati dall'ente gestore medesimo;
 - accedere, alle banche dati in possesso del Comune nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni.
3. Qualora sia necessario verificare, all'interno delle unità immobiliari, elementi rilevanti per l'applicazione della tariffa, diversamente non accertabili, previo consenso dell'interessato, personale dipendente dell'Ente Gestore potrà accedere alla proprietà privata, purché munito di apposito tesserino di riconoscimento, comunque rilasciato dall'Ente Gestore.
4. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rivelazione, l'Ente Gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'articolo 2729 del codice civile.
- 4 bis. In caso di omessa presentazione di denuncia di inizio occupazione, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, fatte salve diverse valutazioni fondate su circostanziati elementi, l'Ente Gestore calcolerà una superficie presuntiva pari al 90 per cento della superficie catastale.
5. E' fatto obbligo agli Uffici comunali d'Anagrafe e Stato civile, alle attività commerciali, all'ufficio Tecnico e all'ufficio Tributi di comunicare all'Ente Gestore, con cadenza periodica, rispettivamente ogni variazione intervenuta relativamente a nascita, decesso, residenza e costituzione di nuovi nuclei familiari e ogni rilascio di licenza o di comunicazione ricevuta relativamente all'esercizio di attività, concessioni edilizie e nuove licenze di abitabilità. Le comunicazioni predette non sono dovute qualora l'ente gestore abbia attivato il collegamento telematico con l'Anagrafe e gli altri uffici comunali.
6. Qualora il soggetto passivo ometta di presentare la comunicazione d'inizio della occupazione ovvero quella presentata risulti essere infedele o incompleta e dall'esito delle verifiche effettuate ai sensi dei punti 3., 4. e 4 bis. del presente articolo, l'Ente Gestore provvede ad inviare un'apposita comunicazione (**con raccomandata con avviso di ricevimento**) all'utente, il quale, dalla data di ricevimento di tale comunicazione, ha 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione mediante restituzione della predetta firmata per accettazione. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine di 30 giorni, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

7. L'Ente Gestore, decorso il termine dei 30 giorni di cui al comma precedente, procede ad emettere nei confronti dei soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione, compresi quelli che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, **il relativo avviso di pagamento** in base agli elementi indicati nella comunicazione medesima.

Articolo 21 – Riscossione e conguagli

1. L'Ente Gestore provvede alla emissione **degli avvisi di pagamento** per l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti urbani, secondo le modalità **concordate col comune** nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente e dalla Convenzione di concessione del servizio.
2. **Il pagamento degli avvisi di pagamento deve essere effettuato entro il termine indicato dall'Ente Gestore, che comunque, non può essere inferiore a 20 giorni rispetto alla data di ricevimento dell'avviso di pagamento. In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell'avviso, l'Ente Gestore ha diritto di esigere sugli importi richiesti un interesse (a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo pari a un trecentosessantacinquesimo) pari al tasso di interesse legale maggiorato di 3 punti percentuali.**
3. L'ammontare annuo della tariffa, dovuto dal soggetto passivo, è suddiviso in almeno due rate, qualunque siano le modalità approntate dall'ente gestore.
4. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
5. L'Ente Gestore provvederà a fatturare l'addebito del servizio, a sua discrezione tale addebito può essere incluso in una fattura unica comprendente anche importi dovuti per servizi diversi, se questi sono effettuati dall'Ente Gestore medesimo.
6. **La riscossione coattiva può essere effettuata tramite ruolo esattoriale, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni.**
7. **Sono a carico dell'utente tutte le spese di avviso di mora e/o di notifica, anche a mezzo servizio postale.**

Articolo 22 – Pagamento

1. **Fino a concorrenza di euro 10 i versamenti non sono dovuti.**
2. **Il pagamento deve essere effettuato con l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detta misura.**

Articolo 23 – Verifiche e accertamenti

1. L'Ente Gestore procede:

- a) alla rettifica delle denunce incomplete o infedeli o all'accertamento d'ufficio in caso di omessa denuncia;
- b) all'accertamento di parziali, ritardati o omessi versamenti,

notificando al contribuente, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato il cui contenuto deve essere conforme a quanto disposto dall'articolo 1, comma 162, della legge n. 296 del 2006.

2. Gli avvisi in rettifica o d'ufficio devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Articolo 24 – Sanzioni

1. Con l'atto di accertamento per l'omesso, parziale o tardivo versamento, è irrogata la sanzione tributaria nella misura del 30 per cento, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
2. Nel caso di accertata omessa dichiarazione di inizio utenza anche di variazione si applica la sanzione amministrativa del 100% della tassa o della maggiore tassa dovuta. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione del 50% della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa pari ad euro cinquanta. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti dallo sportello TIA, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta. Le sanzioni sono ridotte ad un quarto, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale provinciale si applicano gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.
3. Le maggiorazioni suindicate non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente d'ufficio presso l'anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

Articolo 25 – Copertura delle esenzioni e riduzioni

1. Nel Bilancio Preventivo Comunale è individuato nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e riduzioni di cui:

- all'art.11 comma 2 punti j), k);
- all'art.11 comma 3 punti h), i), j), m);
- all'art.14 commi 6 e 7;
- all'art.16;

nonché dell'eventuale conguaglio di cui all'art. 5 comma 2, da riconoscere all'Ente Gestore del servizio di asporto rifiuti che riscuote la tariffa come individuato dall'art. 1 comma 4.

Articolo 26 – Norme transitorie finali

1. Dal 1° gennaio 2005 è soppressa, sull'intero territorio comunale, l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III° del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Tuttavia, l'accertamento e la riscossione di tale tassa, i cui presupposti si siano verificati entro il 2004, continuano ad essere effettuati anche successivamente, dall'Ufficio Tributi del Comune.
2. Sono altresì soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente Regolamento, in merito al servizio prestato a decorrere dal 1° gennaio 2005.
3. La copertura totale dei costi di gestione del servizio esclusivamente a mezzo tariffa dovrà avvenire, a partire dal 1° gennaio 2005.
4. A far data dal 1° gennaio 2005 si assumeranno come valide le posizioni di cui al ruolo principale 2004 e modifiche intercorse sino al 20 gennaio 2005 e alla situazione anagrafica al 31 dicembre 2004.
5. Per la prima applicazione della tariffa, saranno utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti, in possesso dell'Ufficio tributi del Comune.
6. In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le comunicazioni presentate prima del 1.1.2005 non riportano, ad eccezione di quelle prodotte dagli unici occupanti, il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per le famiglie residenti.
7. Il presente Regolamento, una volta esecutivo, è pubblicato nei modi di legge ed entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2005.
8. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.